



l'accertamento delle garanzie che, a termini di legge, dovranno assistere i detti mutui.

A tale riguardo il Direttore Generale fa presente che la Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie dell'I.R.C.A., nella seduta del 12 ottobre 1946, ha espresso il parere che, a garanzia dei mutui previsti dal D.L. 24 agosto 1944 n. 211, possano essere accettati, oltre che la sovrimposta fondiaria, anche gli altri esposti esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che debbono considerarsi della medesima efficacia della detta sovrimposta, sulla quale peraltro potrà essere trasferito il vincolo da iscriversi eventualmente sugli altri proventi, non appena la sovrimposta medesima presenterà maggiore disponibilità, a seguito della nuova riforma rivalutazione dei redditi imponibili.

Il Direttore Generale sottopone quindi al Consiglio di Amministra-